



SETTORE
ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI

UFFICIO
ORGANIZZAZIONE E BENESSERE

UFFICIO ORGANIZZAZIONE E BENESSERE



REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI E DI CONTRIBUTI DELL'UTENZA PER LA FORNITURA, A TITOLO ONEROSO, DI CONSULENZE O SERVIZI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI ORDINARI

(novembre 2015)



REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI E DI CONTRIBUTI DELL'UTENZA PER LA FORNITURA, A TITOLO ONEROSO, DI CONSULENZE O SERVIZI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI ORDINARI.

Sommario

Sommario	1
ART. 1 - FONTI NORMATIVE.....	2
ART. 2 - OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI	2
ART. 3 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESTAZIONI ESCLUSE	3
ART. 5 - CONTRIBUZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE	4
ART. 6 - CONVENZIONE	4
ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA	5
ART. 8 - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE	5
ART. 9 - PAGAMENTI.....	6
ART. 10 - PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO PRESTAZIONI SOGGETTE A CONTRIBUZIONE E MODULISTICA.....	6
ART. 11 - RISORSE UMANE E STRUMENTALI	7
ART. 12 - RICAVI E FORME DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE	7
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
Allegato 1 - Contributi a carico dell'utenza per consulenze e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari....	8
Tabella 1a - Costi di noleggio del materiale viabilistico	16

SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SPORTELLO DEL CITTADINO, SERVIZI AUSILIARI

Ufficio Organizzazione, Benessere e Statistica

Ver. 1 - novembre 2015

ART. 1 - FONTI NORMATIVE

1. La materia oggetto del presente Regolamento è principalmente regolata, con riferimento agli enti territoriali, dalle seguenti disposizioni normative:

- Articolo 43, rubricato “*Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività*”, commi 3 e 4, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- Articolo 119, rubricato “*Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni*”, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Articolo 15, comma 1, lettera d), Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 1 aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 5 ottobre 2001;
- Articolo 26, comma 1, lettera b), Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area II della Dirigenza (Regioni e Autonomie Locali) del 23 dicembre 1999.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 2 - OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, di realizzare maggiori economie, anche attraverso l'efficientamento delle risorse, di migliorare la qualità dei servizi prestati e di mettere a disposizione di altri Enti le conoscenze e le professionalità acquisite dal personale comunale.

2. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 43, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, individua nell'allegato 1 le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo a carico dell'utente e l'ammontare dei contributi richiesti in relazione ai servizi da fornire.

3. L'aggiornamento dell'allegato 1 è demandato alla Giunta Comunale che vi provvederà con proprio atto attenendosi ai principi del presente Regolamento.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “Comune”, l’Amministrazione Comunale di Monza;
- b) per “prestazione”, un’attività di consulenza ovvero un servizio aggiuntivo rispetto a quelli ordinari, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletati a garanzia di diritti fondamentali, così come individuati in base ai criteri stabiliti dal presente Regolamento;
- c) per “Terzo”, il soggetto pubblico o privato contraente la convenzione di cui al successivo punto d) del presente Regolamento;
- d) per “convenzione per la fornitura di consulenze e per l’erogazione di servizi”, l’atto stipulato tra il Comune e il Terzo, in cui il Comune si impegna a fornire, a titolo oneroso, nei limiti e secondo quanto eventualmente stabilito dalla normativa vigente e dalla presente regolamentazione, consulenze e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, a fronte del contributo del Terzo;
- e) per “contributi dell’utenza”, gli introiti realizzati per la fornitura di consulenze e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali individuati in base ai criteri stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESTAZIONI ESCLUSE

1. Le prestazioni oggetto del presente Regolamento non rientrano tra i servizi pubblici essenziali, come definiti dalla normativa vigente e dall’art. 2 dell’Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Comparto Regioni e Autonomie Locali - Personale non dirigenziale - del 19 settembre 2002 e dall’art. 2 dell’Accordo Collettivo Nazionale materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Area II della dirigenza (Regioni e Autonomie Locali) del 7 maggio 2002.

2. Le prestazioni non devono, in ogni caso, rientrare tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1983, già disciplinati da apposita normativa.

3. Le prestazioni non devono essere comprese fra i servizi pubblici locali di cui all’art. 112 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Non rientrano fra i servizi oggetto delle prestazioni disciplinate dal presente Regolamento, i servizi svolti nell’ambito di obblighi istituzionali previsti dalle leggi e dai regolamenti.

5. Sono escluse le prestazioni a favore di terzi qualora vi sia un conflitto con il pubblico interesse e/o con le finalità pubbliche dell'Amministrazione Comunale. Sono inoltre escluse le prestazioni a favore di persone fisiche e giuridiche la cui attività e statuto, ove esistente, non si ispiri al rispetto dei valori costituzionali.

ART. 5 - CONTRIBUZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE

1. I contributi per l'erogazione delle consulenze e/o servizi non istituzionali a carico del Terzo sono fissati nell'allegato 1 al presente Regolamento.

2. La determinazione dell'importo del contributo, comunque finalizzata ad assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Comune per l'erogazione dell'attività richiesta e per l'incentivazione al personale coinvolto, tiene conto dei seguenti elementi:

- a) retribuzione oraria lorda del personale impiegato nella prestazione, comprensiva di oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e Irap a carico dell'Amministrazione Comunale, aumentata di una percentuale variabile tra il 30 e 50 per cento;
- b) costo di ammortamento e manutenzione dei beni di proprietà comunale necessari per l'esecuzione della prestazione, rapportati all'unità di misura (a titolo esemplificativo tempo, percorrenza);
- c) costi per l'acquisto dei materiali di consumo necessari per l'esecuzione della prestazione;
- d) ogni altro costo diretto e prevedibile relativo allo svolgimento della prestazione;
- e) costi amministrativi della prestazione, nella percentuale fissa del 10 per cento del totale dei costi complessivi finali (sommatoria punti da a) a d));
- f) I.V.A., se dovuta ai sensi di legge.

3. Qualora per causa di forza maggiore o per sopravvenute e gravi necessità di pubblica utilità, il servizio non possa essere effettuato o, se già iniziato, portato a compimento, la somma da addebitare è quella limitata all'importo delle spese sostenute dal Comune per la parte del servizio effettivamente reso, senza diritto ad alcun tipo di indennizzo a favore del Terzo per il servizio non svolto.

ART. 6 - CONVENZIONE

1. Le prestazioni delle consulenze e/o dei servizi oggetto del presente Regolamento sono regolate mediante sottoscrizione di apposite convenzioni redatte in forma scritta che devono contenere almeno i seguenti elementi:

- a) soggetti coinvolti con l'indicazione del rappresentante legale, della sede amministrativa, del domicilio fiscale, del numero di partita iva e/o codice fiscale;
- b) oggetto/i della convenzione;
- c) contributo per la fornitura di consulenze e/o per l'erogazione di servizi;
- d) durata della convenzione;
- e) modalità e tempi di svolgimento delle relative prestazioni;
- f) luogo/luoghi dove si svolgeranno le attività;
- g) divieto di rinnovo tacito;
- h) termini e modalità di pagamento;
- i) competenza giurisdizionale in caso di contenzioso;
- j) disciplina del trattamento dei dati sensibili;
- k) penalità, interessi;
- l) documentazione prevista dal D.Lgs n. 81/2008.

2. Le singole proposte di convenzione sono approvate con determinazione del Dirigente competente e dallo stesso successivamente sottoscritte, nel rispetto delle previsioni del presente Regolamento.

ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

1. I soggetti pubblici o privati richiedenti le consulenze e/o i servizi disciplinati dal presente Regolamento, devono inoltrare una specifica domanda al Dirigente responsabile del servizio interessato, di norma 30 giorni prima dell'iniziativa, e comunque in tempo utile per consentire l'istruttoria del procedimento e l'organizzazione del servizio da parte del Comune.

2. Il Dirigente, previa valutazione della compatibilità dell'esecuzione della prestazione richiesta con le attività istituzionali in corso presso la propria struttura e previa valutazione degli elementi di cui al successivo articolo 8, decide circa la possibilità di erogazione della prestazione, definisce l'ammontare del contributo a carico del Terzo, secondo quanto previsto dall'allegato 1, e predispone quanto necessario per la sottoscrizione della convenzione.

ART. 8 - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE

1. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, può rifiutare l'erogazione della prestazione qualora:
 - a) ritenga che possa derivarne un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario o nei contenuti delle comunicazioni o degli eventi, un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative;

- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale;
- d) il Terzo risulti inadempiente al pagamento di convenzioni precedentemente stipulate;
- e) il carico di lavoro richiesto dalla prestazione sia incompatibile con le esigenze organizzative cogenti dell'Ente ovvero non si disponga di sufficiente personale per l'erogazione della prestazione;
- f) i tempi di predisposizione di quanto necessario per l'erogazione della prestazione non siano congrui rispetto alla data di presentazione della domanda.

2. Il Comune può interrompere l'erogazione della prestazione in caso di inadempimenti nei pagamenti relativi alla convenzione in corso, fatto salvo il diritto di attivare le opportune procedure per il recupero del credito.

ART. 9 - PAGAMENTI

1. Il contributo a carico del Terzo per le prestazioni oggetto del presente Regolamento, così come calcolato in sede di preventivo a cura del Dirigente competente (cfr. art. 7), deve essere versato anticipatamente all'espletamento delle stesse, salvo che la convenzione preveda motivatamente un pagamento posticipato e/o frazionato.

2. Al termine della prestazione, il responsabile del procedimento redige la relazione finale sullo svolgimento della stessa e il consuntivo delle spese effettivamente sostenute, con riferimento ai singoli elementi di costo, provvedendo all'inoltro della documentazione contabile al Terzo per il saldo dell'eventuale conguaglio.

3. L'importo versato deve essere comprovato mediante rilascio di idonea documentazione.

4. Le prestazioni sono soggette ad applicazione I.V.A. secondo le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sue successive modificazioni e integrazioni.

ART. 10 - PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO PRESTAZIONI SOGGETTE A CONTRIBUTIONE E MODULISTICA

1. Al fine di rendere note le condizioni alle quali i Terzi possono usufruire delle prestazioni di cui ai precedenti articoli, l'allegato previsto dall'articolo 5 e i corrispondenti importi dovuti sono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione comunale.

2. Gli uffici competenti curano la predisposizione di apposita modulistica per la presentazione della domanda di prestazione che sarà pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale.

ART. 11 - RISORSE UMANE E STRUMENTALI

1. Le attività e le prestazioni oggetto del presente Regolamento sono svolte con l'impiego di risorse umane e strumentali del Comune, salvo che la convenzione disponga diversamente.

2. Le attività e le prestazioni oggetto del presente Regolamento sono, di norma, espletate dal personale dipendente dei Settori interessati e secondo principi di equità e volontarietà, formalmente resa dal dipendente con validità annuale. La prestazione conto terzi può essere resa dal personale sia all'interno che al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, su valutazione del dirigente competente, in funzione della natura e delle caratteristiche della prestazione da fornire.

3. Le prestazioni sono comunque rese secondo modalità atte a garantire il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali.

ART. 12 - RICAVI E FORME DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

1. I ricavi netti delle prestazioni oggetto della presente regolamentazione, dedotti tutti i costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale e l'eventuale I.V.A., sono destinati, nella misura massima stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali al momento vigenti, all'incentivazione della produttività dei lavoratori coinvolti. L'incentivo complessivo riconosciuto al lavoratore per la prestazione resa non può eccedere la retribuzione corrispondente alle ore di lavoro dallo stesso impiegate nel servizio conto terzi. Eventuali somme eccedenti sono acquisite al bilancio dell'Ente.

2. Devono, in ogni caso, essere rispettati i vincoli normativi e le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e della spesa per il personale.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

Allegato 1 - Contributi a carico dell'utenza per consulenze e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari

TIPOLOGIA DI CONSULENZA E/O SERVIZIO	SERVIZIO COMPETENTE	CONTRIBUTI (A) (voci da a) ad f) cfr. art. 5, comma 2, Regolamento)	
<p>1) Servizi di scorta a convogli eccezionali transitanti sul territorio comunale. Servizio soggetto a versamento I.V.A.</p>	<p>Polizia Locale</p>	<p>a)</p>	<p>SERVIZIO DIURNO (6-22) FERIALE Costo contrattuale per straordinario diurno feriale per unità minima pattuglia (2 operatori di P.L. di categoria C motorizzati) per ora non frazionabile.</p>
			<p>SERVIZIO FESTIVO O NOTTURNO (22-6) Costo contrattuale per straordinario festivo o notturno per unità minima pattuglia (2 operatori di P.L. di categoria C motorizzati) per ora non frazionabile</p>
			<p>SERVIZIO FESTIVO-NOTTURNO (22-6) Costo contrattuale per straordinario festivo-notturno per unità minima pattuglia (2 operatori di P.L. di categoria C motorizzati) per ora non frazionabile</p>
		<p>a1)</p>	<p>Maggiorazione per incentivazione del personale: €20,00 per ora per dipendente</p>
		<p>b)</p>	<p>Costo a km di utilizzo veicolo come da tabelle ACI (classe fino a 30.000 km)</p>
<p>c)</p>	<p>nessuno</p>		

TIPOLOGIA DI CONSULENZA E/O SERVIZIO	SERVIZIO COMPETENTE	CONTRIBUTI (A) (voci da a) ad f) cfr. art. 5, comma 2, Regolamento)	
		d)	da valutare in sede di preventivo
		e)	+10% su sommatoria voci da a) a d)
		f)	+I.V.A. su sommatoria voci da a) a e)
2) Servizi di vigilanza aggiuntiva in occasione di attività/eventi organizzati da Terzi. Servizio soggetto a versamento I.V.A.	Polizia Locale	a)	SERVIZIO DIURNO (6-22) FERIALE Costo contrattuale per straordinario diurno feriale per unità minima pattuglia (2 operatori di P.L. di categoria C motorizzati) per ora non frazionabile
			SERVIZIO FESTIVO O NOTTURNO (22-6) Costo contrattuale per straordinario festivo o notturno per unità minima pattuglia (2 operatori di P.L. di categoria C motorizzati) per ora non frazionabile
			SERVIZIO FESTIVO-NOTTURNO (22-6) Costo contrattuale per straordinario festivo-notturno per unità minima pattuglia (2 operatori di P.L. di categoria C motorizzati) per ora non frazionabile
		a1)	Maggiorazione per incentivazione del personale: €20,00 per ora per dipendente
		b)	Costo a km di utilizzo veicolo come da tabelle ACI (classe fino a 30.000 km)

TIPOLOGIA DI CONSULENZA E/O SERVIZIO	SERVIZIO COMPETENTE	CONTRIBUTI (A) (voci da a) ad f) cfr. art. 5, comma 2, Regolamento)	
		c)	nessuno
		d)	da valutare in sede di preventivo
		e)	+10% su sommatoria voci da a) a d)
		f)	+I.V.A. su sommatoria voci da a) a e)
3) Servizi viabilistici aggiuntivi in occasione di attività/eventi organizzati da Terzi. Servizio I.V.A. esente.	Polizia Locale Mobilità/Viabilità	a)	<p>SERVIZIO DIURNO (6-22) FERIALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costo contrattuale per straordinario diurno feriale per unità minima pattuglia (2 operatori di P.L. di categoria C motorizzati) per ora non frazionabile; • Costo contrattuale per straordinario diurno feriale per unità minima squadra di operai (2 operai di categoria B motorizzati) per ora non frazionabile; • Costo contrattuale per straordinario diurno feriale di un tecnico geometra di categoria C per ora non frazionabile. <p>SERVIZIO FESTIVO O NOTTURNO (22-6)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costo contrattuale per straordinario festivo o notturno per unità minima pattuglia (2 operatori di P.L. di categoria C motorizzati) per ora non frazionabile; • Costo contrattuale per straordinario festivo o

TIPOLOGIA DI CONSULENZA E/O SERVIZIO	SERVIZIO COMPETENTE	CONTRIBUTI (A) (voci da a) ad f) cfr. art. 5, comma 2, Regolamento)	
			<p>notturmo per unità minima squadra di operai (2 operai di categoria B motorizzati) per ora non frazionabile;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costo contrattuale per straordinario festivo o notturno di un tecnico geometra di categoria C per ora non frazionabile.
			<p>SERVIZIO FESTIVO-NOTTURNO (22-6)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costo contrattuale per straordinario festivo-notturno per unità minima pattuglia (2 operatori di P.L. di categoria C motorizzati) per ora non frazionabile; • Costo contrattuale per straordinario festivo-notturno per unità minima squadra di operai (2 operai di categoria B motorizzati) per ora non frazionabile; • Costo contrattuale per straordinario festivo-notturno di un tecnico geometra di categoria C per ora non frazionabile.
		a1)	Maggiorazione per incentivazione del personale: €20,00 per ora per dipendente
		b)	Costo a km di utilizzo veicolo come da tabelle ACI (classe fino a 30.000 km)

TIPOLOGIA DI CONSULENZA E/O SERVIZIO	SERVIZIO COMPETENTE	CONTRIBUTI (A)		
		(voci da a) ad f) cfr. art. 5, comma 2, Regolamento)		
		c)	Costi di noleggio attrezzature come da Tabella 1a allegata	
		d)	da valutare in sede di preventivo	
		e)	+10% su sommatoria voci da a) a d)	
		f)	esente	
<p>4) Celebrazioni di matrimoni civili presso la Reggia di Monza - c.d. Villa Reale - . Servizio soggetto a versamento I.V.A.</p> <p><u>I presenti contributi sono stati fissati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 119/2015</u></p>	Stato Civile	<p>Sala da Pranzo di Famiglia della Villa Reale (comprensivo di addobbo floreale della Sala e accompagnamento musicale) in date prestabilite: Residenti, € 1.100,00 + I.V.A. Non Residenti, € 2.000,00 + I.V.A.</p> <p>Per date non presenti in calendario e senza i servizi di addobbo floreale e accompagnamento musicale, Sala da Pranzo di Famiglia della Villa Reale: Residenti e Non Residenti: € 2.500,00 + I.V.A.</p>		
<p>5) Servizi di protezione civile richiesti per iniziative private. Servizio soggetto a versamento I.V.A.</p> <p><u>I presenti contributi sostituiscono quelli fissati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 180/2015</u></p>	Protezione Civile	<p>Personale in servizio di sorveglianza antincendio e gestione delle emergenze</p>	<p>Squadra da 4 operatori volontari per 6 ore</p>	<p>€ 300,00 + I.V.A.</p>
		<p>Personale in servizio di sorveglianza antincendio e gestione delle emergenze con attrezzatura complessa (logistica,</p>	<p>Squadra da 4 operatori volontari per 6 ore</p>	<p>€ 360,00 + I.V.A.</p>

TIPOLOGIA DI CONSULENZA E/O SERVIZIO	SERVIZIO COMPETENTE	CONTRIBUTI (A) (voci da a) ad f) cfr. art. 5, comma 2, Regolamento)		
		pronto intervento standard, mezzi operativi)		
		Personale in servizio di sorveglianza antincendio e gestione delle emergenze con attrezzatura molto complessa (logistica, pronto intervento standard, mezzi operativi, mezzi operativi con caratteristiche o attrezzature speciali)	Squadra da 4 operatori volontari per 6 ore	€ 450,00 + I.V.A.
		Funzionario/ Addetto Servizio Protezione Civile in attività operativa di coordinamento	Costo orario	€ 50,00 + I.V.A.
6) Prestazioni del personale comunale di assistenza a lotterie a carico del privato. Servizio I.V.A. esente.	Sviluppo Economico	a)	SERVIZIO DIURNO (6-22) FERIALE Costo contrattuale per straordinario diurno feriale per dipendente convenzionalmente di categoria D (funzione notarile)	

TIPOLOGIA DI CONSULENZA E/O SERVIZIO	SERVIZIO COMPETENTE	CONTRIBUTI (A) (voci da a) ad f) cfr. art. 5, comma 2, Regolamento)	
<u>I presenti contributi</u> <u>sostituiscono quelli fissati</u> <u>dalla Giunta Comunale con</u> <u>deliberazione n. 1169/2002</u>			per ora non frazionabile (minimo 2 ore per lotteria)
			SERVIZIO FESTIVO O NOTTURNO (22-6) Costo contrattuale per straordinario festivo o notturno per dipendente convenzionalmente di categoria D (funzione notarile) per ora non frazionabile (minimo 2 ore per lotteria)
			SERVIZIO FESTIVO-NOTTURNO (22-6) Costo contrattuale per straordinario festivo-notturno per dipendente convenzionalmente di categoria D (funzione notarile) per ora non frazionabile (minimo 2 ore per lotteria)
		a1)	Maggiorazione per incentivazione del personale: €50,00 per lotteria
8) Servizi di consulenza. Servizio soggetto a versamento I.V.A.	Tutti i Settori	a)	Vedi nota (A)
		a1)	Maggiorazione per incentivazione del personale: €30,00 per ora per dipendente e €50,00 per ora per dirigente
		b)	nessuno
		c)	nessuno
		d)	nessuno
		e)	+10% su sommatoria voci da a) a d)
		f)	+I.V.A. su sommatoria voci da a) a e)

(A) Il contributo orario per l'utilizzo di eventuale ulteriore personale comunale, oltre a quello specificato in tabella, che si rendesse necessario per l'espletamento della consulenza e/o del servizio conto terzi, sarà computato sulla base, per il personale non dirigente, dei parametri retributivi per lavoro straordinario del Contratto Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali e, per il personale dirigente, in misura pari ad 1/36 della retribuzione settimanale individuale. I costi contrattuali del lavoro straordinario sono riferiti alla categoria di inquadramento del personale impiegato o convenzionalmente indicato in tabella (es. cat. D per funzione notarile lotterie) e al massimo livello economico all'interno della categoria.

Tabella 1a - Costi di noleggio del materiale viabilistico

Durata minima noleggio: 2 giorni

Consegna e ritiro materiale presso magazzini comunali a cura del richiedente: nessun costo.

Consegna e ritiro materiale presso la sede delle attività/evento, esclusivamente all'interno del territorio comunale: € 250,00

Cauzione: 100 per cento del valore del materiale noleggiato. Dalla cauzione sarà trattenuto il valore del materiale (*) che dovesse essere restituito in stato di inutilizzo o che risulti mancante.

max n° 30 piantane con palo Ø60 h 200 cm targa da 60 cm x 40 cm (divieto di sosta + rimozione)

Costo di noleggio = €1,50 al giorno cadauna

Costo attrezzatura (*) = € 24,50 cadauna

max n° 90 sacchi arancio di appesantimento

Costo di noleggio = €1,00 al giorno cadauno

Costo attrezzatura (*) = € 8,00 cadauno

max n° 30 transenne h 110 cm x l 250 cm (tipo pesante)

Costo di noleggio = €2,50 al giorno cadauna

Costo attrezzatura (*) = € 90,00 cadauna

max n° 30 cavalletti h 112 cm per segnali formato normali a norma (tipo F200V)

Costo di noleggio = €2,50 al giorno cadauna

Costo attrezzatura (*) = € 36,00 cadauno

max n° 30 coni in gomma h 30 cm EG

Costo di noleggio = €1,50 al giorno cadauno

Costo attrezzatura (*) = € 13,00 cadauno

Piantane, transenne e cavalletti dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da sacchi di appesantimento per garantire la sicurezza dell'installazione.